

**DETERMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
del 24/10/2022**

**Procedura aperta, su piattaforma telematica per l'affidamento dei servizi e lavori di "IMMERSIONE
IN VASCA DI COLMATA DI ANCONA DEI SEDIMENTI DI DRAGAGGIO
TEMPORANEAMENTE CONSERVATI NEI SITI DI TORRETTE DI FANO, PORTO DI FANO E
Z.I. DI NUMANA."**

CUP: J37E16000200003 CIG: 83867759AA

- **VISTA** la Legge n. 84/94 e s.m.i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione;
- **VISTO** il Bando di gara pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale Unione Europea GU/S S150 del 05/08/2020 e sulla GURI, 5a serie speciale Contratti pubblici n. 92 del 10/08/2020, nonché l'avviso di rettifica e proroga termini bando di gara, pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale Unione Europea GU/S S184 del 22/09/2020 e sulla GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.113 del 28-9-2020);
- **CONSIDERATO** che le attività oggetto di Appalto misto di servizi e lavori *comprendono la rimozione, mediante mezzi meccanici, dei sedimenti di dragaggio provvisoriamente stoccati in n. 3 aree di contenimento dedicate (Fano – Porto, Fano Località Torrette, Z.I. Numana), il carico su camion dotati di cassoni a tenuta stagna e il trasferimento, via terra, fino alla vasca di colmata ubicata nella Zona Ind.le del Porto di Ancona, in prossimità del Molo Santa Maria, dove avverrà l'immersione;*
- **DATO ATTO** che le attività oggetto di Appalto rientrano nell'elenco delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012 e, conseguentemente, in riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e al DPCM 18 aprile 2013, come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016, l'operatore economico (o gli operatori economici, in caso di raggruppamento, nonché le imprese consorziate indicate come esecutrici) deve (devono):
 - essere iscritto (i), obbligatoriamente, nell'elenco/white list, dei soggetti non sottoposti a tentativo di infiltrazione, istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede;o, comunque, deve (devono)
 - dimostrare di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (delibera ANAC n. 1297 del 12 dicembre 2017).
- **DATO ATTO** del contenuto del verbale di gara relativo alla seduta del 30 ottobre 2020 e della Determina del RUP del 30/10/2020 con cui si è provveduto a determinare l'elenco degli operatori economici ammessi alla presente procedura;
- **VISTA** la Delibera Presidenziale n. 290 del 09/12/2020 con cui si è provveduto a nominare la Commissione giudicatrice con compiti, in ordine alle offerte pervenute, di valutazione, secondo le previsioni del disciplinare di gara riferito alla procedura di cui trattasi, delle offerte tecniche, delle offerte economiche e di eventuale assistenza al RUP in caso di valutazione dell'offerta anomala;
- **VISTI** i conseguenti verbali di gara relativi alle sedute del 05/01/2021 | 12/01/2021 | 15/01/2021 ai sensi dei quali, a seguito della valutazione della relativa offerta tecnica ed economica, l'Impresa Singola: **OMISSIS** è risultata essere la prima classificata;



- **DATO ATTO** che la suindicata Impresa, I **OMISSIS**, già iscritta presso la WHITE LIST della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di **OMISSIS** in sede di dichiarazioni di gara, indicava di aver presentato istanza di rinnovo in ordine alla predetta iscrizione;
- **DATO ATTO** che, in ragione del Decreto di diniego per l'iscrizione all'elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) di cui all'art. 1, comma 52, L. n. 190/2012, così come disposto nei confronti della società I **OMISSIS** dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di **OMISSIS** con nota prot. n. **OMISSIS**, con Determina del RUP del 23/02/2021 veniva disposta l'esclusione dalla procedura di gara indicata in epigrafe, dell'Impresa Singola:
I **OMISSIS** ;
- **CONSIDERATO** che avverso il Decreto Prefettizio prot. n. **OMISSIS** del **OMISSIS** e, tra gli altri, il provvedimento di esclusione del 23/02/2021 veniva proposta impugnazione dinanzi al TAR **OMISSIS** - **OMISSIS** (R.G. **OMISSIS**) con contestuale richiesta di emissione di misura cautelare inaudita altera parte;
- **VISTO** il Decreto presidenziale n. **OMISSIS** del **OMISSIS** con cui il TAR **OMISSIS** ha sospeso l'atto impugnato ai fini della prosecuzione dei rapporti in corso;
- **VISTA** l'ordinanza collegiale n. **OMISSIS** con cui il TAR **OMISSIS** - (**OMISSIS**) disponeva la sospensione dei provvedimenti impugnati per le motivazioni ivi esposte;
- **VISTA** la comunicazione prot. n. 5457 del 21/04/2021 con cui il legale dell'impresa I **OMISSIS** rendeva noto che la propria assistita era stata ammessa, con Decreto del Tribunale Penale di **OMISSIS** al controllo giudiziario ex art. 34-bis del D. Lgs. n. 159/2011 per un periodo di due anni;
- **VISTA** l'ordinanza n. **OMISSIS** con cui il TAR (**OMISSIS**) nel rilevare che la sottoposizione al controllo giudiziario della **OMISSIS** determinava il congelamento degli effetti pregiudizievoli del provvedimento interdittivo ai sensi dell'art. 94 d. Lgs. 159/2011, ivi compreso l'ostacolo all'iscrizione alla c.d. white list con sospensione dell'atto dell'Autorità di Sistema Portuale oggetto d'impugnazione;
- **VISTA** l'ordinanza del Consiglio di Stato n. **OMISSIS** con cui veniva respinto l'appello proposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e confermata la misura cautelare disposta in primo grado;
- **VISTA** la diffida a dare esecuzione all'ordinanza del Consiglio di Stato n. **OMISSIS**, trasmessa con nota prot. n. 6542 del 20/05/2022;
- **DATO ATTO** dell'invio di apposita richiesta di parere all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di **OMISSIS** con nota prot. n. 3812 del 25/05/2022 e del relativo riscontro pervenuto con nota n. 47870 del 14/10/2022, acquisita al protocollo della Stazione Appaltante in pari data con n. 13053;
- **CONSIDERATI**, alla luce del predetto parere, gli effetti sospensivi dei provvedimenti cautelari adottati dal TAR (**OMISSIS**) con riguardo al provvedimento di esclusione adottato nei confronti dell'Impresa **OMISSIS**;
- **VISTO** l'art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

In ragione dell'ordinanza n. **OMISSIS** con cui il TAR (**OMISSIS**) la presa d'atto della sospensione della Determina del RUP del 23/02/2021 con cui veniva disposta l'esclusione dalla procedura di gara indicata

in epigrafe, dell'Impresa Singola: ONISLS, con conseguente riavvio della procedura di verifica dell'offerta anomala ed eventualmente degli atti finalizzati all'aggiudicazione.

Il tutto previa richiesta di trasmissione, in ragione del tempo trascorso, nei confronti degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara di apposite appendici alle fidejussioni bancarie e/o assicurative costituite originariamente a titolo di cauzione provvisoria finalizzate a garantire l'operatività, senza soluzione di continuità, della garanzia provvisoria costituita ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica indicata in epigrafe, nonché di dichiarazioni tese a garantire la validità e vincolatività, fin dal momento di presentazione dell'offerta, dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara per il tempo occorrente a definire la procedura.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità dell'operatore economico richiamato in narrativa, in sede di pubblicazione della presente determina si procederà all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la Società di che trattasi ed il suo legale rappresentante.

IL RUP
(Ing. Gianluca Pellegrini)

IV

V